

Trib. Varese, sez. I civ., decreto 4 ottobre 2012 (Est. Buffone).

La ricorrente depositava ricorso per decreto ingiuntivo in data 30 maggio 2012 ed otteneva l'ingiunzione di pagamento verso il debitore in data 6 giugno 2012 ma non riusciva a notificare il decreto nel termine ex art. 644 c.p.c. per i motivi ampiamente documentati a supporto dell'istanza di rimessione ex art. 153 c.p.c. e, inoltre, per il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, sperimentato ben due volte in modo tempestivo, in conseguenza della difficile reperibilità della destinataria della ingiunzione (v. attestazioni dell'Ufficiale giudiziario, in atti); quindi, sopravvenienze estranee al governo ed alla disponibilità del notificante che, come attesta il certificato in atti, presentava tempestivamente e regolarmente il titolo per la notifica.

In linea con precedenti analoghi di questo ufficio (v. Trib. Varese, sez. I civ., ordinanza 2 luglio 2011; ordinanza 10 aprile 2012), l'istanza deve trovare accoglimento.

Va premesso che la perentorietà di un termine difende un interesse pubblico al regolare svolgimento del processo. Come ha di recente ribadito la Corte costituzionale (ordinanza 29 aprile 2010 n. 163) se dai principi del giusto processo discende il diritto ad un «*equo vaglio giurisprudenziale*», ciò non toglie che il processo debba esser governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (sentenze n. 11 del 2008 e n. 462 del 2006). L'interesse pubblico di cui si discute è così avvertito che la decadenza dalla facoltà concessa prescinde dalla natura del termine. Come hanno chiarito le Sezioni Unite, per i termini ordinatori, una volta scaduto il termine concesso senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. civ. SS.UU. sentenza n. 20604 del 30 Luglio 2008). L'esigenza di regolare lo svolgimento del processo secondo scansioni temporali che garantiscano anche una ragionevole durata sottrae alla disponibilità delle parti il "tempo" del processo.

Come afferma la Suprema Corte (v. Sez. 5, Sentenza n. 24606 del 20/11/2006), le decadenze sono rilevabili d'ufficio, in quanto sottratte alla disponibilità delle parti.

Nel caso di specie, però, sussistono i presupposti per la rimessione in termini. L'art. 184-bis c.p.c. (ieri) e l'art. 153 (oggi, dopo la novella l. 69/2009) stabiliscono che "la

parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini”.

La norma ha la funzione di «ripristinare il contraddittorio» ove si sia verificata una decadenza cd. incolpevole non legata, cioè, ad un fatto che sia imputabile alla parte decaduta. Si tratta di un rimedio di carattere eccezionale rispetto alla regola della immutabilità dei termini perentori che passa, dunque, necessariamente per una prova rigorosa del fatto non imputabile (ed, infatti, l'enunciato espressamente recita: «se dimostra»). Il concetto di “causa non imputabile” è inteso, dalla più autorevole dottrina, come impedimento non evitabile con un comportamento diligente e richiama, dunque, ogni circostanza che abbia dato la stura alla decadenza senza alcuna complicità della parte.

L'art. 294, comma I, c.p.c. tipizza, in tal senso, talune circostanze impeditive della realizzazione del pieno contraddittorio: la nullità della citazione ovvero della notificazione.

Orbene, nel caso di specie, il difensore con sufficienza dimostra un fatto evidente (l'irreperibilità del destinatario), e una circostanza provata (il deposito delle reiterate istanze per la notifica), così da rendere del tutto credibile la circostanza del suo legittimo impedimento a rispettare il termine a fronte di un contegno diligente.

Si pone, però, un problema giuridico da affrontare.

L'art. 644 c.p.c. pure avendo nel suo alveo un termine “processuale” (Cass. civ. 4 giugno 1999 n. 5447 che lo sottopone alla sospensione feriale) non è propriamente “termine del processo”, trattandosi di enunciato che non si colloca nella fase del contraddittorio ma in una di anticipazione della tutela del creditore in assenza di effettiva inaugurazione della lite giudiziale. E' noto che il costume tradizionale della giurisprudenza era nel senso di ritenere applicabile la remissione in termine ai soli sbarramenti decadenziali dell'istruzione probatoria e non a qualsiasi scadenza (tra le tante, Cass., Sez. V, 8 maggio 2000, n. 5778; Cass., Sez. II, 11 luglio 2000, n.9178; Cass., Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5474; Cass., Sez. I, 7 febbraio 2008, n. 2946).

La norma così interpretata dalla classica ermeneutica, però, è stata espunta dall'art. 184-bis cit. ed è confluita nel secondo comma dell'art. 153 c.p.c. per effetto della legge 18 giugno 2009 n. 69. Come hanno segnalato autorevolmente i commentatori, si tratta di

una modifica dal contenuto sostanziale perché la *regula juris* viene ad essere considerata come avente carattere generale e, dunque, non limitata alle sole preclusioni istruttorie, con una spinta di riforma che appare, dunque, innovativa e coraggiosa (così la Dottrina), uno scatto in avanti della "storia".

All'esito dei rilievi svolti deve ritenersi che l'art. 153 c.p.c. sia applicabile in generale a tutti i termini processuali e, quindi, anche a quello di cui all'art. 644 c.p.c. Trattasi di una conclusione coerente anche con il più recente indirizzo dei giudici di Cassazione che, con la pronuncia Cass. civ., sez. II, ordinanza 2 luglio 2010, n. 15811, hanno affermato – quanto al "vecchio art. 184-bis" - che "esso ravviene la propria ragione giustificatrice nell'impegno costituzionale di garantire l'effettività del contraddittorio e dei mezzi di azione e di difesa nel processo" e non può quindi essere limitato ai soli termini istruttori, così inaugurando una linea che valorizza la tecnica di assumere i precetti costituzionali quali "*fonte diretta di regolamentazione dei rapporti giuridici*" (Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15783) al fine di non addebitare alla parte incolpevole le conseguenze di atti e circostanze del procedimento che siano di ostacolo all'esercizio di poteri processuali esterni.

La parte va, quindi, rimessa in termini e potrà ripetere l'attività processuale da cui decaduta, entro il termine di sessanta giorni dall'odierna pronuncia: opportuno ricordare che si applica al termine de quo il periodo di sospensione feriale previsto dall'art. 1 della legge 742/1969.

**P.Q.M.**

letti ed applicati gli artt. 153, 644 c.p.c.,

**RIMETTE**

in termini il ricorrente abilitandola a ripetere l'attività processuale da cui decaduta, entro il termine di sessanta giorni dall'odierna pronuncia, giusta l'art. 644 c.p.c. Al debitore, dovranno essere notificati tutti gli atti sino ad ora intervenuti.

Si comunichi con urgenza.

Varese li 4 ottobre 2012

Il Giudice  
dott. Giuseppe Buffone